

## Statuto dell'Associazione politico-culturale "Frascati a Sinistra"

### **Articolo 1 - Costituzione**

In virtù dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica italiana è costituita con durata illimitata un'associazione politico-culturale denominata "Frascati a Sinistra", in sigla Fas, regolata a norma del Titolo II, Capo III artt. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto. L'Associazione, che non ha fini di lucro, opera nella città di Frascati e può collaborare con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe. Con delibera del Consiglio direttivo può associarsi, federarsi o aderire a quelle di esse che prevedono una di tali forme di partecipazione collettiva al perseguimento delle proprie finalità.

### **Articolo 2 - Simbolo e bandiera**

1. Il simbolo dell'Associazione è costituito da una ellisse bianca bordata con i colori dell'iride, il cui perimetro assume la forma di una freccia la cui punta è rivolta nella parte alta verso sinistra. Al centro, per una larghezza di due terzi dell'ellisse, vi è una scritta su due righe in carattere Calibri. Sulla prima riga è scritto in colore verde scuro "Frascati"; sulla seconda riga, in corsivo, è scritto "a Sinistra", con la "a" in colore rosso, di proporzioni pari all'85% della scritta "Frascati", e "Sinistra" nello stesso colore della prima riga, di proporzioni pari al 140% della scritta "Frascati". L'allineamento verticale delle due righe vede la F di "Frascati" collocarsi sopra la seconda "i" di "Sinistra".

2. La bandiera dell'Associazione è rettangolare, di colore rosso scuro, e riporta al centro il simbolo, di superficie pari a circa la metà dell'area della bandiera.

### **Articolo 3 - Scopi**

1. L'Associazione persegue gli scopi di:

- a) favorire l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione della Repubblica italiana attraverso la partecipazione diretta dei propri soci ad attività di carattere politico, culturale e sociale;
- b) contribuire alla crescita della partecipazione di cittadini e migranti alla vita politica attiva, favorendo l'aggregazione e il confronto tra i diversi movimenti, comitati e associazioni presenti nella città di Frascati e in Italia, per affermare una migliore

organizzazione sociale, contro ogni forma di esclusione, discriminazione e illegalità, e per l'ampliamento degli spazi democratici di confronto e di proposta;

- c) lavorare per il rinnovamento, lo sviluppo politico-culturale e l'unità della Sinistra italiana, favorendone il confronto con associazioni, movimenti, comitati, organizzazioni, cittadini e migranti;
- d) favorire la partecipazione diretta di cittadini e migranti alla determinazione della politica nazionale e delle scelte amministrative in ambito locale e territoriale, anche attraverso la partecipazione alle competizioni elettorali in liste promosse dall'Associazione o nelle quali essa intenda partecipare;
- e) essere un luogo di confronto libero, in cui ogni persona che si riconosca nei valori fondanti della Sinistra e nella sua storia abbia la possibilità di portare il proprio contributo come singolo individuo, indipendentemente dalla propria identità ideale e dalla propria appartenenza o meno a un partito politico;
- f) contribuire a rinnovare la politica, facendo sì che essa non pensi prima di ogni altra cosa alle formule e alle candidature, ma nasca dal confronto libero e partecipato partendo dal livello più vicino alle persone, quello locale, nella convinzione che è necessaria una politica che non sia chiamata semplicemente a ratificare decisioni prese dai vertici, ma che costruisca con la partecipazione progetti e programmi, con i quali aprire confronti con associazioni, comitati, gruppi organizzati e spontanei per arricchirsi e assumersi poi consapevolmente la responsabilità di portare a sintesi il dibattito con decisioni il più possibile condivise, per il governo della città di Frascati come dell'Italia intera;
- g) collaborare, associarsi, aderire o federarsi a organizzazioni italiane o internazionali con finalità analoghe alle proprie.

2. L'Associazione può editare libri, riviste, periodici, newsletter e supporti multimediali, organizzare convegni, dibattiti, seminari, mostre, congressi e tutte le iniziative di carattere culturale e sociale ritenute necessarie. Può gestire siti Internet e servizi correlati.

#### **Articolo 4 - Soci**

1. Possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che ne condividono principi e finalità, hanno compiuto il 14° anno di età e vivono, lavorano, studiano, hanno interessi culturali o svolgono attività sociali a Frascati. La domanda di iscrizione va presentata al Presidente. Questi la pone all'esame del Consiglio direttivo, il quale decide sull'ammissione, nella prima riunione successiva.

2. Non è ammissibile come socio, o se già iscritto decade dall'Associazione, chi abbia riportato condanne penali definitive per reati non colposi e non di opinione che comportino una pena detentiva superiore ai tre anni. È sospeso dall'Associazione il socio che venga

condannato, anche non in via definitiva, per tali fattispecie. Il Consiglio direttivo è chiamato a decidere dell'eventuale sospensione del socio che sia rinviato a giudizio per le ipotesi di reato predette.

3. È causa di inammissibilità come socio l'aver pubblicamente manifestato nei tre anni precedenti, anche attraverso la militanza in organizzazioni o l'assunzione di incarichi pubblici, atteggiamenti o opinioni incompatibili con gli scopi sociali.

4. Le cause di inammissibilità di cui ai precedenti commi 2 e 3 comportano altresì l'esclusione dalla partecipazione alle competizioni elettorali di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) o l'impossibilità di ricoprire incarichi pubblici in rappresentanza dell'Associazione, anche se trattasi di persona che non abbia la qualifica di socio. Coloro che intendono partecipare alle predette competizioni elettorali o essere nominati a incarichi pubblici in rappresentanza dell'Associazione, anche se non soci, devono presentare al Consiglio direttivo il certificato dei carichi pendenti e il certificato penale del casellario giudiziale rilasciati dal Tribunale competente in data non antecedente ai 60 giorni.

5. I soci si dividono in:

- a. fondatori: sono i soci che compaiono nell'atto costitutivo e lo sottoscrivono;
- b. ordinari: sono i soci iscritti successivamente alla costituzione dell'Associazione;
- c. onorari: sono coloro la cui iscrizione è stata deliberata dall'Assemblea per particolari meriti o considerazioni, tali da conferire lustro all'Associazione o favorirne, attraverso il loro apporto, il perseguimento degli scopi sociali.

6. I soci fondatori e quelli ordinari sono tenuti al versamento, entro marzo, delle quote annuali stabilite dall'Assemblea e di eventuali quote integrative o straordinarie decise dal Consiglio direttivo. I soci che, in conseguenza delle finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), dovessero essere eletti o nominati in incarichi pubblici per cui è prevista la corresponsione di un'indennità, sono tenuti a contribuire alle attività sociali attraverso una quota straordinaria pari al 10% dell'indennità stessa, esclusi gli oneri fiscali.

7. Il rapporto associativo è improntato: alla pari dignità e uniformità fra tutti i soci; all'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei requisiti richiesti; al diritto di voto di tutti gli associati in ogni occasione; al principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile; alla esclusione di forme di delega o rappresentanza per l'espressione del voto; alla intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e alla non rivalutabilità dei medesimi, che non possono essere restituiti in caso di cessazione del vincolo associativo.

8. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni degli organi statutari e di ogni altro organismo la cui costituzione venga deliberata dall'Assemblea. Possono essere eletti Presidente, Vicepresidente o Tesoriere e possono far parte del Comitato dei garanti solo i soci

maggioresse che abbiano almeno cinque anni consecutivi di iscrizione all'Associazione o ne siamo soci fondatori.

9. Ai soci in regola con le quote viene consegnata una tessera associativa annuale firmata dal Presidente e dal Tesoriere.

## **Articolo 5 - Sede**

L'Associazione ha sede a Frascati (Roma), in via del Mercato n. 18. Possono essere utilizzate sedi operative per specifiche attività in altri luoghi per decisione del Consiglio direttivo.

## **Articolo 6 - Organi sociali**

1. Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Comitato esecutivo;
5. il Tesoriere;
6. il Segretario amministrativo;
7. il Comitato dei garanti.

2. Le votazioni per le organi sociali e le elezioni primarie, che devono essere fatte ogni volta che si tratti di scegliere i candidati per partecipare alla elezione di cariche pubbliche, si svolgono a scrutinio segreto. Se non espressamente previsto altrimenti dallo Statuto o da Regolamenti applicativi, ogni votante può esprimere un numero massimo di preferenze pari ai 2/3, arrotondati per eccesso, dei posti cui provvedere. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più giovane di età.

## **Articolo 7 - L'Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, rispettivamente nei periodi che vanno da marzo a giugno e da settembre a dicembre, su convocazione del Presidente, per discutere la sua relazione sulle attività sociali, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno successivo, nonché gli altri argomenti eventualmente proposti da egli stesso, dal Consiglio direttivo o da almeno 1/3 dei soci regolarmente iscritti. Si riunisce in via straordinaria ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure per iniziativa del Consiglio direttivo o di almeno 1/3 dei soci in

regola con il versamento delle quote sociali. La convocazione, che deve riportare il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, è resa nota ai soci attraverso la sua pubblicazione, a cura del Presidente, sul sito Internet dell'Associazione e ogni altro strumento utile di pubblicità, almeno sette giorni prima della riunione ordinaria e almeno quattordici prima di quella straordinaria.

2. Ogni tre anni l'Assemblea si riunisce in sede congressuale per eleggere il Consiglio direttivo. La convocazione, effettuata con le modalità per la riunione in sede straordinaria, oltre alla relazione introduttiva del Presidente e alla sua replica finale al dibattito, deve prevedere la nomina di un seggio elettorale, composto da almeno tre soci di cui uno chiamato a presiederlo, e un orario per le votazioni adeguato al numero degli aventi diritto al voto. L'Assemblea congressuale può deliberare di eleggere anche un Comitato dei garanti. L'Assemblea congressuale è chiamata a discutere su mozioni che possono essere presentate al Presidente, dal 90° al 30° giorno precedente la scadenza del triennio dall'Assemblea congressuale precedente, dal Consiglio direttivo uscente, da almeno tre soci fondatori oppure da almeno dodici soci ordinari o onorari. Il primo firmatario di ogni mozione, o un suo delegato, ha facoltà di illustrarla, nell'ordine di presentazione, dopo la relazione introduttiva del Presidente. Nel corso del dibattito e prima del termine della replica del Presidente, che chiude la discussione e apre la fase della votazione, la maggioranza dei firmatari di una mozione può decidere di unificarne il testo con una o più delle altre.

3. Le sedute dell'Assemblea sono considerate valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, ad almeno un'ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei soci, purché tra essi vi siano almeno tre dei soci fondatori. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea convocata, con le modalità per riunione in sede straordinaria, per procedere alla modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto, purché tra essi figurino la maggioranza dei soci fondatori. Le relative delibere sono validamente approvate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve prevedere anche la destinazione del patrimonio sociale.

## **Articolo 8**

### **Il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo, il Tesoriere e il Segretario amministrativo**

1. Il Consiglio direttivo assicura la direzione dell'azione dell'Associazione per l'amministrazione e per il perseguimento degli scopi sociali. Dirime le controversie tra i soci e decide sulle sanzioni disciplinari a loro carico. È facoltà del Consiglio direttivo emanare regolamenti interni che, nel rispetto del presente Statuto, disciplinino l'attività



dell'Associazione. Il numero dei suoi membri è deliberato dall'Assemblea congressuale e non può essere inferiore a nove. Non è valida l'elezione del Consiglio direttivo qualora tra i suoi componenti non risultino eletti almeno tre soci maggiorenni e almeno tre soci fondatori.

2. Nell'Assemblea congressuale, ogni mozione presentata al momento dell'apertura della fase della votazione può, attraverso il suo primo firmatario o un suo delegato, presentare al seggio elettorale una lista di candidati al Consiglio direttivo. L'attribuzione dei posti nel Consiglio è fatta dal seggio elettorale proporzionalmente ai voti ricevuti da ogni lista, utilizzando il metodo cosiddetto delle divisioni successive. I posti rimasti vacanti nel corso del mandato sono attribuiti ai non eletti delle rispettive liste secondo l'ordine delle preferenze. Qualora le liste non presentino adeguata disponibilità di candidati, i posti vacanti sono attribuiti dal Consiglio per cooptazione con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti, comprese quindi le schede bianche e nulle.

3. La prima riunione del Consiglio direttivo è presieduta dall'eletto con la cifra elettorale più alta, data dalla somma dei voti di lista e delle sue preferenze. Come primo adempimento, il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, quindi comprese le schede bianche e quelle nulle. Qualora nelle prime due votazioni nessuno ottenga la maggioranza prevista, nella terza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza semplice dei voti validi.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte al mese. La convocazione è disposta dal Presidente o viene fatta su richiesta di almeno 1/3 dei membri in carica. Le sue riunioni sono aperte alla partecipazione e al contributo di tutti i soci, che hanno diritto di parola ma non di voto se non eletti. Le votazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei membri in carica. I provvedimenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente, se questi non figura tra gli astenuti. In questo caso il provvedimento si intende non approvato.

5. Il Presidente propone al Consiglio direttivo la nomina, tra i suoi componenti, di un Tesoriere, un Segretario amministrativo e un Comitato esecutivo, indicando fra i membri di quest'ultimo almeno un Vicepresidente. La proposta è approvata a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, escluse quindi le schede bianche e nulle.

6. Il mandato di Presidente, Comitato esecutivo, Tesoriere e Segretario amministrativo coincide con quello del Consiglio direttivo. Rimangono in carica fino alla elezione dei successori. Il Consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi membri presenti contestualmente, in un unico atto, le proprie dimissioni.

7. Il Comitato esecutivo collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e assicura la continuità di azione dell'Associazione tra una riunione e l'altra di Consiglio

direttivo e Assemblea dei soci, dei quali organi cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e redige i verbali delle riunioni del Comitato.

8. Il Tesoriere ha l'incarico di provvedere, secondo le decisioni del Consiglio direttivo: alla gestione del patrimonio sociale, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'Assemblea dei Soci, alla riscossione delle quote sociali, alle operazioni economiche necessarie per la corretta gestione finanziaria e contabile. È dispensato dal presentare cauzione.

9. Il Segretario amministrativo provvede alle necessità organizzative dell'attività dell'Associazione e cura i rapporti con i soci. Cura l'aggiornamento del registro dei soci, annotando d'intesa con il Tesoriere e il Presidente variazioni e versamenti di quote sociali. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci.

## **Articolo 9 - Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, di cui svolge il ruolo di coordinatore politico. Ha tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi. Presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci.

2. Il Presidente può delegare per il compimento di singoli atti, o gruppi omogenei di atti, altri membri del Consiglio direttivo. Può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti necessari e indifferibili anche se di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di portarli alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta utile.

3. Il Presidente, il Comitato esecutivo, il Tesoriere e il Segretario amministrativo decadono per voto di sfiducia espresso a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo, su proposta di almeno 1/3 dei suoi membri approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, comprese quindi le schede bianche e nulle.

## **Articolo 10 - Il Comitato dei garanti**

1. In relazione alle esigenze funzionali dell'Associazione, l'Assemblea congressuale può deliberare di eleggere un Comitato dei garanti, con l'incarico di provvedere: al controllo della gestione finanziaria e contabile; a esaminare i ricorsi dei soci sulle decisioni del Consiglio direttivo in materia di controversie tra i soci e sanzioni disciplinari.

2. Il Comitato dei garanti è composto da un numero dispari di componenti eletti a scrutinio segreto. Possono candidarsi come garanti i soci fondatori, i soci onorari, i soci ordinari con almeno cinque anni consecutivi di iscrizione, esperti esterni all'Associazione con competenze o preparazione accademica in discipline giuridiche o economiche.

3. Il Comitato dei garanti elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti un Presidente. Dura in carica fino alla successiva Assemblea congressuale.

## **Articolo 11 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. quote sociali;
  - b. contribuzioni dei soci;
  - c. liberalità, anche testamentarie;
  - d. contribuzioni di enti pubblici e privati;
  - e. proventi delle iniziative sociali;
  - f. altri proventi;
  - g. fondo di riserva
2. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

## **Articolo 12 - Provvedimenti disciplinari**

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere irrogati ai soci sono, in ordine successivo di gravità:

- a. l'ammonizione;
- b. la sospensione da tre mesi a un anno;
- c. l'espulsione.

2. Il socio espulso non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano passati tre anni dall'effettività del provvedimento e senza che siano stati rimossi i motivi che lo hanno determinato.